

---

## **Associazione degli Accademici Italiani in Cina**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1. Denominazione**

1. L'associazione denominata "Associazione degli Accademici Italiani in Cina" (di seguito denominata anche come "Associazione") è un'associazione senza scopo di lucro, libera ed elettiva, costituita da accademici italiani presenti in Cina.

2. L'Associazione è un'associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, libera, senza fini di lucro.

3. L'Associazione s'ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e alle leggi del paese ospitante, con spirito di solidarietà e di amicizia fra i soci.

#### **Articolo 2. Sede**

1. La sede dell'Associazione è a Milano, in via Camperio n. 9.

#### **Articolo 3. Principi e scopi**

1. L'Associazione ha per scopo la collaborazione accademica, scientifica e tecnologica tra Italia e Cina. A tal fine, l'Associazione:

(a) promuove lo sviluppo di ogni forma di collaborazione accademica tra i due Paesi;

(b) raccoglie e fornisce ai soci e ai richiedenti informazioni di carattere accademico e culturale segnalando opportunità di interesse in Cina;

---

(c) organizza e promuove, in collaborazione con i soci, le università, le imprese e gli enti interessati convegni, seminari e conferenze attinenti la ricerca scientifica e la promozione culturale tra i due Paesi;

(d) collabora con le Autorità diplomatiche, con enti italiani e stranieri, pubblici e privati, al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi ed attività comuni;

(e) sostiene con opportune iniziative l'interscambio accademico rendendo visibili opportunità di insegnamento e ricerca in Cina e in Italia;

(f) pone in essere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi associativi.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà intraprendere attività legate alla partecipazione di bandi, contributi, finanziamenti nazionali ed internazionali.

#### **Articolo 4. Soci**

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che sono impegnati nell'attività accademica e nella ricerca scientifica in Cina e che possano dimostrare un legame con l'Italia ( ad esempio i ricercatori e/o docenti che si siano formati accademicamente in Italia o in istituzioni di ricerca italiane o legate all'Italia, e che siano in contatto con le istituzioni accademiche italiane e pertanto abbiano legami culturali duraturi e rilevanti ai fini della ricerca e dell'attività universitaria svolta). L'affiliazione avviene previa valutazione di una domanda depositata al Presidente o ad un suo delegato tra i membri del consiglio direttivo responsabile in materia.

---

2. I soci si distinguono in Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci istituzionali e Soci benemeriti, Soci amici così come di seguito specificati:

- (a) soci ordinari sono soggetti impegnati nell'attività accademica in Cina per conto di università cinesi e/o internazionali;
- (b) soci sostenitori sono persone fisiche o entità di qualsiasi nazionalità ed età che con proprie liberalità, debitamente registrate dal Consiglio Direttivo, intendono sostenere economicamente le attività dell'Associazione riservandosi di partecipare alla vita sociale;
- (c) soci istituzionali sono associazioni, centri di ricerca, università, istituti di studi superiori, scuole di perfezionamento e docenti che operano in Italia
- (d) soci benemeriti (distinguished members), sono persone che si sono particolarmente distinte per il contributo dato alla vita dell'associazione in particolare e/o al mondo dell'accademia, della ricerca, dell'istruzione e/o della cultura.
- (e) soci amici, tutti coloro che non hanno i requisiti per essere soci ordinari ma che vogliono contribuire e seguire le attività dell'Associazione. Tali soci non hanno il diritto di far parte dell'Assemblea.

Il cambiamento di status dalla categoria di socio ordinario a quella di socio amico sarà disciplinato da apposito Regolamento relativo all'aggiornamento delle categorie dei soci.

3. La qualifica di socio sostenitore o di socio istituzionale si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale e la sottoscrizione dello Statuto. Per i soci ordinari non è prevista invece nessuna quota associativa.

4. L'ammontare della quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- (a) recesso del socio da comunicarsi per iscritto;
- (b) delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto e del codice etico.

6. I soci sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo in caso di cambiamento del proprio status a seguito di rientro in Italia, trasferimento in altra sede cinese, o più in generale curare l'aggiornamento delle informazioni personali.

7. Gli strumenti di comunicazione interna ed esterna dell'Associazione dovranno essere disciplinati da un successivo Regolamento relativo alla comunicazione dell'Associazione.

#### **Articolo 5. Organi dell'Associazione**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- (a) l'Assemblea dei soci
- (b) il Consiglio Direttivo
- (c) il Presidente
- (d) un Vicepresidente
- (e) il Tesoriere
- (f) Due Segretari

2. Tutte le cariche sono elettive ed hanno, come requisito di eleggibilità, la qualifica di socio.

3. Il meccanismo elettorale prevede che i soci eleggano separatamente il Presidente e 10 membri del Consiglio Direttivo.

4. Nella delibera d'indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale, cui saranno delegati tutti i compiti relativi alla gestione della fase elettorale. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono descritte in un apposito regolamento, denominato Regolamento Elettorale, che potrà essere modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

---

5. L'Ambasciatore d'Italia in Cina è il Presidente Onorario dell'Associazione.

6. Possono essere eletti come Presidenti Onorari dell'associazione persone che si sono particolarmente distinte per il contributo dato alla vita dell'associazione in particolare e/o al mondo dell'accademia, della ricerca, dell'istruzione e/o della cultura.

### **Articolo 6. Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci come descritto nell'articolo 4. Ogni socio è titolare di un voto. L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, con comunicazione scritta o a mezzo e-mail a tutti i soci, per l'approvazione del programma delle attività proposte nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante collegamento in audio/video conferenza.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci votanti che partecipano all'Assemblea, rappresentati o comunque votanti anche in via elettronica.

3. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione indirizzata a tutti i soci con specifica degli argomenti all'ordine del giorno.

4. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con un massimo di una delega per socio.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali della riunione

dell'Assemblea sono redatti in apposito registro dal Presidente e dai Segretari.

6. All'Assemblea spettano le seguenti prerogative:

- (a) discutere e deliberare sulle attività programmate e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- (b) approvare il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- (c) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- (d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- (e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- (f) deliberare sulle modifiche dello Statuto qualora partecipino all'Assemblea non meno del 30% dei soci aventi diritto di voto;
- (g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7. Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- (a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- (b) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
- (c) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- (d) interpretare ed applicare il Codice Etico dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Presidente Decano e da dieci (10) membri nominati dall'Assemblea

---

ordinaria tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni e sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono documentate da verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei Segretari in apposito registro.

3. I soci che vogliono candidarsi al Consiglio Direttivo indicano, in fase di candidatura, i loro ambiti di interesse, l'area geografica di residenza, nonché il contributo che vogliono apportare all'Associazione e al funzionamento del Consiglio Direttivo stesso.

4. Il Consiglio Direttivo appena eletto, in considerazione dei voti raccolti dagli eletti, nel corso della sua prima riunione nomina al suo interno un Vicepresidente, un Tesoriere, due Segretari e attribuisce altri ruoli specifici. I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a partecipare alla vita dell'associazione e a lavorare con costanza all'interno del Consiglio stesso nel rispetto del Codice Etico.

5. Prevale l'istituto della "sfiducia costruttiva" secondo cui il Consiglio Direttivo in caso di scioglimento prima della scadenza del mandato deve provvedere alla sua sostituzione e resta in carica fino al subentro del nuovo direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare dei coordinatori per ogni area tematica e per ogni area territoriale.

### **Articolo 8. Presidente**

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

---

2. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica due (2) anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

4. Il Presidente come tutte le altre cariche sociali, può essere eletto per un massimo di due mandati anche non consecutivi.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di suo impedimento temporaneo.

6. Il Presidente uscente viene nominato Presidente Decano e diventa membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, a condizione che abbia ricoperto la carica di Presidente almeno per metà del suo mandato (viene fatta salva la facoltà del Presidente dimissionario di rinunciare alla carica di Presidente Decano; in questo caso il Presidente Decano in carica continua a ricoprire questo ruolo fino alla naturale scadenza del suo mandato). Il Presidente Decano in carica decade in ogni caso da questo ruolo con la nomina del nuovo Presidente Decano (al termine del mandato di Presidente dell'Associazione).

#### **Articolo 9. Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, ed è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo in merito alla gestione di eventuali fondi.

#### **Articolo 10. Segretari**

I Segretari sono responsabili della direzione amministrativa dell'Associazione, dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e

---

del Consiglio Direttivo, della predisposizione dei verbali e di tutte le altre attività di volta in volta loro attribuite dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Vicepresidente.

#### **Articolo 11. Decadenza dalle cariche**

Il Presidente ed i consiglieri possono perdere la loro carica per i seguenti motivi:

- (a) recesso del socio da comunicarsi per iscritto;
- (b) delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto e del Codice etico.

#### **Articolo 12. Rendiconto**

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

#### **Articolo 13. Durata, scioglimento e liquidazione**

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo per volontà dell'Assemblea dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla

---

liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni di promozione culturale.

#### **Articolo 14. Norme vigenti**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.